



**ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE
LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA**
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA
E DEL PERSONALE

Servizio 2°

Prevenzione e Protezione dei Lavoratori sui Luoghi di Lavoro

Dirigente del Servizio, R.U.P.: Ing. Giuseppe Di Rosa

Recapito telefonico: 091.7073912, Fax: 091.7072815

Email: giuseppe.dirosa@regione.sicilia.it; sicurezza.jp@regione.sicilia.it

Prot. n. 33017 del 29/03/2022

OGGETTO: Decreto legge del 24/03/2022, n.24 – Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza. Indicazioni operative.

Ai Dipartimenti regionali
ed Uffici equiparati

Il Governo nazionale con il decreto legge 24 marzo 2022 n. 24 ha adottato nuove disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in concomitanza alla cessazione al 31 marzo 2022 dello stato di emergenza. Con la nuova normativa vengono introdotte delle misure urgernti più flessibili in considerazione della diminuzione dei contagi ma sempre caratterizzate dalla prudenza dei comportamenti.

Sinteticamente, si riportano le principali modifiche apportate dal D.L. alle misure di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 a decorrere dal 1° aprile 2022:

- a) fino al 30 aprile, salvo diversa disposizione nell'ambito del Documento di Valutazione dei Rischi, viene mantenuto l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie all'interno dei luoghi di lavoro; per i lavoratori, sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI) di cui all'articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le mascherine chirurgiche;
- b) decadono le quarantene da contatto: a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al Covid-19 è applicato il regime dell'auto-sorveglianza, consistente nell'obbligo di indossare mascherine ffp2, al chiuso o in presenza di assembramenti, fino a dieci giorni dopo la data dell'ultimo contatto stretto e a effettuare un test antigenico rapido o molecolare alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. Con circolare del Ministero della salute saranno definite le modalità attuative.
- c) permane il divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora alle persone sottoposte alla misura dell'isolamento per provvedimento dell'autorità sanitaria in quanto risultate positive al SARS-CoV-2, fino all'accertamento della guarigione. La cessazione del regime di isolamento consegue all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2, effettuato anche presso centri privati a ciò abilitati. In quest'ultimo caso, la trasmissione, con modalità anche elettroniche, al Dipartimento di

prevenzione dell'A.S.P. territorialmente competente, del referto, con esito negativo, determina la cessazione del regime dell'isolamento.

- d) fermi restando gli obblighi vaccinali e il relativo regime sanzionatorio di cui all'articolo 4 -sexies del decreto legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, dal 1° aprile fino al 30 aprile 2022, per l'accesso ai luoghi di lavoro, è necessario possedere ed esibire una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a - bis, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.

Il Dirigente Generale
C Madonia

Il Dirigente del Servizio 2
G. Di Rosa